



CITTA' DI ANZIO

PROVINCIA DI ROMA

C.F. 82005010580 P.I. 02144071004

2° U.O. Pubblica Istruzione Politiche dei Servizi Sociali

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE – ANNO 2011 L. 448/98 – Art. 66 - L. 488/99 Art. 49 – L. 388/00, art. 80 - DM 337/01

Il Comune di Anzio provvederà anche nell'anno 2011, tramite l'INPS, all'erogazione dell'assegno ai nuclei familiari con tre o più figli minori che risultino in possesso di risorse economiche non superiori alla soglia limite prevista dell' **Indicatore della Situazione Economica (ISE)**.

L'assegno è erogato ai nuclei familiari nei quali almeno il richiedente sia **cittadino italiano e/o comunitario**. **Il beneficio non è previsto per i nuclei di cittadini extracomunitari.**

La domanda deve essere presentata da uno dei genitori nel comune di residenza, e deve essere corredata dalla **dichiarazione sostitutiva unica e dall'attestazione ISEE**.

La richiesta, completa in ogni sua parte e precedentemente verificata insieme ai responsabili degli uffici servizi sociali, dovrà essere presentata al **Comune Anzio, Ufficio Protocollo, P.zza C. Battisti, 25**.

Dal momento della concessione, il Comune di Anzio trasmetterà all'INPS, per via telematica, i dati degli aventi diritto. **Sarà l'INPS a provvedere al pagamento degli assegni.**

Gli assegni possono essere pagati con due modalità:

- inviati al domicilio indicato dall'interessato/a nella richiesta, tramite **posta**.
- essere pagati con **bonifico su conto corrente bancario o postale**. In questo caso il beneficiario dovrà indicare obbligatoriamente e chiaramente le coordinate bancarie/postali, il numero del conto corrente e la banca/posta.

L'importo massimo dell'assegno dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 è di **€ 131,87** per 13 mensilità per un totale di **€ 1.714,31** (il calcolo del diritto viene effettuato tramite una pagina di calcolo preimpostata sul sito dell'INPS).

Il periodo di godimento dell'assegno può essere inferiore all'anno solare in due casi:

- a) **compimento del 18° anno di età di uno dei figli nel corso dell'anno 2011**: l'assegno viene erogato fino alla fine del mese in cui il figlio compie gli anni;
- b) **nascita del terzo figlio nel corso dell'anno 2011**: l'assegno viene erogato dal primo giorno del mese in cui è nato il terzo bambino.

La domanda **deve essere presentata ogni anno**, sempre che sussistano i requisiti necessari (reddito, cittadinanza italiana e/o comunitaria, e almeno tre figli minori).

Per l'anno 2011 le richieste potranno essere presentate **entro, e non oltre, il 31 gennaio 2012.**

Per ritirare i moduli di richiesta, per la verifica dei requisiti, e per avere informazioni sullo stato della pratica è possibile rivolgersi all'**Ufficio dei Servizi Sociali** nei giorni e negli orari stabiliti:

Villa Adele, I Piano
Tel. 06/98499473-472
MARTEDI' 15.00 - 17.00
MERCOLEDI' 9.00 - 12.00

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto Legge n. 109 del 31/03/1998;
- Legge n. 448 del 23/12/1998;
- Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221 del 07/05/1999;
- Legge n. 144 del 17/05/1999;
- Legge n. 488 del 23/12/1999;
- Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n. 306 del 15/07/1999;
- Legge Finanziaria n. 388/00;
- Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n. 452 del 21/12/2000;
- Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n. 242 del 04/04/2001;
- Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/05/2001;
- Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n. 337 del 25/05/2001;
- Decreto Ministeriale n. 34 del 15/03/2002;
- Rivalutazione per l'anno 2011 della misura degli assegni mensili per il nucleo familiare numeroso e di maternità Publicato nella GU n. 48 del 28-02-2011.

REQUISITI

Il richiedente dell'assegno, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **Cittadinanza italiana e/o comunitaria;**
- **Residenza nel Comune di Anzio;**
- **Almeno 3 figli minori** tutti presenti nello Stato di Famiglia anagrafico del richiedente;
- **Indicatore della Situazione Economica (ISE) del nucleo familiare per l'anno 2011 (riferimento redditi e situazione patrimoniale 2010), con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, inferiore o uguale ad € 23.736,50.** Per i nuclei familiari con diversa composizione il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal D. Lgs. n. 109/98 – rif. Comma 1, art. 65, Legge n. 448/1998. I valori sono aggiornati per l'anno 2010 secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Si specifica che il limite economico è ulteriormente modificato nei casi di seguito specificati:
 - Nel nucleo sono presenti soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66%;
 - Nel nucleo sono presenti figli minori e solo uno dei loro genitori;
 - Nel nucleo, in presenza di figli minori, entrambi i genitori (o l'unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente dall'unico genitore e dai suoi figli) hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi dichiarati.

Il diritto al beneficio è quindi determinato dal calcolo del reddito del nucleo familiare in base all'ISE (indicatore della situazione economica) che si ottiene **combinando i redditi da lavoro, la consistenza del patrimonio mobiliare, il valore delle case e dei terreni posseduti** e indicati nella **Dichiarazione Sostitutiva** che deve essere allegata alla richiesta e compilata con estrema attenzione, riportando i dati anagrafici e dei redditi di tutti i familiari in EURO.

Per maggiori dettagli sulle modalità di calcolo dell'ISE si veda pag.4.

TEMPI PER IL PAGAMENTO DELL'ASSEGNO

L'assegno verrà pagato dall'INPS con erogazione di **2 assegni corrispondenti ai 2 semestri:**

I gennaio/30 giugno 2011 - I luglio/31 dicembre 2011

I pagamenti dei due assegni sono effettuati successivamente alla scadenza del semestre.

All'utente verrà comunicato da parte del Comune di Anzio l'esito positivo o negativo dell'istruttoria.

In caso di esito positivo verrà indicato il giorno in cui i dati necessari per l'emissione dell'assegno sono stati inviati all'INPS.

REVOCA ASSEGNI AI NUCLEI FAMILIARI ANNO 2011

Ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 71 dello stesso D.P.R., nel caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata, potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di finanza, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli articoli 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni; potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze (vedi sottoscrizione dichiarazione sostitutiva unica "...*consapevole delle responsabilità penali che mi assumo...*").

La **revoca del beneficio concesso** può essere predisposta, secondo le modalità di cui all' art. 11, D.P.C.M. 306/99, ed alla Circolare I.N.P.S. n. 206/00, in seguito ai **controlli effettuati periodicamente dalla Guardia di Finanza**, qualora sia ravveduta l'irregolarità (fattispecie penali) delle dichiarazioni rilasciate. Tali irregolarità saranno oggetto di "Informativa di Reato" trasmesse alla competente Autorità Giudiziaria, e **la somma indebitamente percepita attraverso dichiarazioni non veritiere, dovrà essere restituita all'I.N.P.S.**

DOCUMENTAZIONE PER LE DOMANDE DELL'ANNO 2011

Per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, e per il rilascio dell'attestazione ISEE, è necessario recarsi presso un qualsiasi C.A.F. (Centro Assistenza Fiscale) convenzionato con l'INPS, con la seguente documentazione:

- **CODICI FISCALI di tutti i componenti della famiglia;**
- **REDDITO DA LAVORO O ALTRI REDDITI:**
 - MOD. UNICO 2011– relativo **redditi 2010** o ultimo disponibile;
 - MOD. 730/2011– relativo **redditi 2010** o ultimo disponibile;
 - **in assenza dei precedenti:**
 - MOD. CUD/2011 (lavoratori dipendenti) – relativo **redditi 2010** o ultimo disponibile;
- **PATRIMONIO MOBILIARE:**
 - Saldo al **31.12.10** di:
 - depositi bancari;
 - depositi postali;
 - Eventuale documentazione su:
 - fondi di investimento;
 - assicurazioni sulla vita;
 - azioni; Bot; CCT, etc;
- **PATRIMONIO IMMOBILIARE:**
 - Valore ai fini ICI degli immobili posseduti al **31.12.10**: si ottiene moltiplicando la rendita catastale per 100;
 - Categoria catastale dell'immobile/degli immobili;
 - Documentazione relativa a eventuali mutui contratti per l'acquisto dell'immobile: "quota di capitale residua del mutuo" al **31.12.10**;
- **CASA IN AFFITTO:**
 - Contratto d'affitto registrato nel quale deve essere specificato:
 - canone di locazione annuale;
 - n° di registrazione e data;
 - intestatario del contratto.

N.B. Il rilascio dell'attestazione ISEE, correttamente corredata da tutta la Dichiarazione Sostitutiva Unica, da parte dei CAF, è assolutamente gratuito